

42/72

# CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Bari, li

197

Legge Regionale.

ASSEGNAZIONE DI BUONI-ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DI 1° GRADO.

Il Consiglio Regionale ha approvato la seguente legge:

## Art. 1

La Regione Puglia operando per attuare un servizio di assistenza scolastica idoneo a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto il diritto allo studio, dispone l'assegnazione di libri agli alunni di disagiate condizioni economiche che frequentano la scuola media dell'obbligo.

Per l'anno scolastico 1972/73 l'assegnazione verrà effettuata a favore degli alunni che frequenteranno la prima classe della scuola media.

## Art. 2

Ai fini della fruizione del beneficio, si considerano sussistere disagiate condizioni economiche di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia dell'alunno, agli effetti dell'applicazione dell'imposta erariale personale sui redditi non sia superiore:

a £. 1.300.000	con 1 figlio a carico
a £. 1.600.000	con 2 figli " "
a £. 1.900.000	" 3 " " "
a £. 2.200.000	" 4 " " "

per ogni altro figlio si aggiungono £. 300.000.

~  
any

Art. 3

Il Consiglio di Presidenza di ciascun istituto ac  
certa la sussistenza dei requisiti richiesti dal preceden  
te articolo ed effettua l'assegnazione dei buoni acquisto  
agli aventi diritto, trasmettendo alla Regione i relativi  
elenchi.

Copia degli stessi è depositata per visione presso  
la Segreteria dell'Istituto.

L'Assessore all'Istruzione impartisce con circola  
re le modalità di esecuzione.

Art. 4

Per l'anno scolastico 1972/73 l'onere derivante  
dalla presente legge, previsto in L. 972.000.000, farà  
carico allo stato di previsione della spesa del bilancio  
regionale 1972 al capitolo "Fornitura libri di testo agli  
alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti  
le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli  
di studio riconosciuti dallo Stato", che, con la presente  
legge viene istituito sotto il numero 94/bis. Alla cop  
ertura dell'onere medesimo si provvede mediante preleva  
mento di pari importo dal capitolo 308 dello stato di pre  
visione della spesa del bilancio regionale 1972 "Fondi a  
disposizione per interventi economici e sociali da defini  
re con legge regionale".

La Giunta Regionale è delegata a provvedere con  
propria deliberazione ad integrare la spesa prevista fi  
no all'importo che risulterà necessario per l'erogazio  
ne del beneficio a tutti gli aventi diritto, mediante pre  
levamento della occorrente somma dal fondo di riserva.

Per i successivi esercizi finanziari, la spesa ne  
cessaria sarà stanziata in apposito capitolo dei relativi  
bilanci preventivi.

Art. 5

La presente legge finirà di avere efficacia dal mo  
mento in cui lo Stato, con propria legge, provvederà ad  
assicurare - per tutti gli alunni della Scuola d'obbligo -  
la fornitura dei libri di testo.

# CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Bari, li

197

## Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per effetto del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.


## Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli



I CONSIGLIERI SEGRETARI

Larea - Ventura



Antonio Ventura



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

---


Bari, li

197

E' estratto del verbale della seduta del 12 ottobre 1972 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli



*D. Augelli*